

Le notizie sotto il riflettore in breve

N°13 -2022



SIULP



Ricalcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate col sistema misto alle Forze di polizia ad ordinamento civile

Si concretizzano i risultati della battaglia condotta dal SIULP per la rimozione delle sperequazioni di carattere previdenziale all'interno del Comparto Sicurezza e Difesa.

Nel rivendicare con orgoglio questo risultato vogliamo ricordare a tutti i colleghi come lo stesso fosse da noi ritenuto pregiudiziale rispetto persino alla conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, come risulta dal documento finale del Direttivo Nazionale del Siulp, approvato all'unanimità nella [seduta del 27 ottobre](#).

Possiamo oggi affermare che finalmente è stata fatta giustizia per i colleghi già in pensione e per coloro che andranno in pensione in futuro.

Su nostra richiesta, il Dipartimento della P.S. ha emanato la circolare con [prot. 0001489 del 24 marzo 2022](#), che in considerazione del disposto di cui all'art. 1 commi 101 e 102 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, fa presente che la rideterminazione dell'assegno

SOMMARIO

- Ricalcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate col sistema misto alle Forze di polizia ad ordinamento civile
- Il TAR Lazio conferma nel merito la legittimità dell'obbligo vaccinale
- Vettovagliamento somministrato presso la Scuola di Nettuno – Disposizioni sulla gestione del tempo libero dall'insegnamento degli Istituti di formazione. Richiesta di intervento immediato e di chiarimenti
- Dispositivi di sicurezza dei veicoli di servizio. Esigenza di estendere le protezioni passive a tutti i veicoli impiegati in servizi operativi. Seguito
- La Corte Costituzionale aggiorna la legislazione sull'immigrazione clandestina

pensionistico per il personale interessato avverrà a cura dell'Inps per chi è cessato dal servizio dal 1° ottobre 2005, e a cura della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento per il personale cessato dal servizio dal 2 gennaio 1996 al 30 settembre 2005.

Infine, con la circolare [n. 44 del 23 Marzo 2022](#), l'INPS ha chiarito l'ambito applicativo dell'articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", concernente l'Applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile

L'Istituto chiarisce che per effetto di quanto dispone l'articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021, in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria che al 31 dicembre 1995 ha maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve essere determinata considerando l'effettivo numero di anni di contribuzione maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota annua del 2,44 per cento.

Il riconoscimento dell'aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento sulle quote retributive di pensione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.

La circolare soggiunge che "tenuto conto della formulazione letterale dell'articolo 1, comma 101, della legge di Bilancio 2022 e del correlato stanziamento di spesa di cui al successivo comma 102, l'aliquota di rendimento del 2,44 per cento trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

In particolare, considerata anche la recente giurisprudenza della Corte dei Conti[1], la norma in esame non assume valenza di interpretazione autentica con riferimento alla mancata applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973 nei confronti del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, ma è volta a ricondurre i relativi trattamenti pensionistici nell'alveo della specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - disposizione richiamata dal comma 101 in esame che armonizza, tra l'altro, la tutela pensionistica all'intero comparto Difesa e Sicurezza.

I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 234/2021 saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44 per cento.

Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento verranno corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati.



Dai creatori di RataBassotta®
TFSubito
La tua liquidazione senza attese.

In convenzione con il sindacato SIULP

SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Il TAR Lazio conferma nel merito la legittimità dell'obbligo vaccinale



Nel n. 10 del 5 marzo 2022 di questo notiziario avevamo dato notizia di una serie di provvedimenti emanati dal TAR del Lazio in accoglimento di altrettante istanze cautelari ante causam in tema di obbligo vaccinale.

Nei casi di specie, si è trattato di ricorsi inoltrati da dipendenti pubblici sospesi dal proprio datore in applicazione dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, disposizione che, com'è ben noto, ha previsto una estensione dell'obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori oltre i sanitari.

Le istanze erano state accolte con una motivazione orientata a valorizzare il rapporto fra corresponsione della retribuzione ed esigenza di soddisfare le esigenze fondamentali della vita. In tal senso, in attesa della definizione del merito, ai ricorrenti era stato riconosciuto in via provvisoria un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività.

Tuttavia, in sede di merito, la Sezione III Quater del Tar Lazio, con Sentenza n. 2455 del 02 marzo 2022 ha ribadito la legittimità dell'obbligo vaccinale di cui al d.l. n. 44/2021, chiarendo che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, prevista a carico del personale sanitario in ipotesi di inadempimento dell'obbligo vaccinale, non contrasta col principio lavoristico espresso dalla Costituzione.

Analogamente, anche la prima sezione del Tar del Lazio – respingendo il ricorso presentato da 127 lavoratori del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, e della scuola, contro i provvedimenti di sospensione emessi nei loro confronti dalle amministrazioni competenti per non aver assolto all'obbligo vaccinale, ha ritenuto legittima la sospensione dalla retribuzione e dal servizio, decidendo altresì di non trasmettere gli atti alla Corte costituzionale, come invece richiesto dai ricorrenti.

I giudici amministrativi hanno ritenuto «manifestamente infondata» la questione di legittimità sollevata nel ricorso dei 127 dipendenti sospesi. «*Nel bilanciamento tra l'interesse dei ricorrenti ad esercitare la loro attività lavorativa e le esigenze di tutela della salute pubblica – scrive il Tar del Lazio – è chiaro come il primo sia recessivo. O meglio, lo strumento legislativo previsto per la tutela collettiva non appare sacrificare in maniera illogica, discriminatoria o eccessiva l'interesse privato*». Infatti, «*nell'imposizione dell'obbligo – si spiega nella sentenza – il legislatore nazionale ha scelto di procedere per gradi, principiando dai soggetti che maggiormente sono esposti al contagio e che quindi risultano potenzialmente più in pericolo: tra questi, figurano sicuramente gli odierni ricorrenti per i costanti contatti con l'utenza pubblica ed ingenerale con terze persone, anche infette. Quanto poi alle misure per rendere effettivo l'obbligo, le autorità hanno dovuto individuare il margine di compressione della libertà personale del soggetto tenuto ad assolverlo*». Nella «*scala di possibilità*», osservano i giudici, il legislatore «*ha optato per una soluzione intermedia rappresentata dall'isolamento dalla comunità lavorativa di riferimento, con sospensione dalla prestazione lavorativa: la sospensione dalla retribuzione costituisce una conseguenza naturale dal mancato servizio prestato, sicché in nessun modo può ipotizzarsi una qualche violazione dell'articolo 36 della Costituzione*».

E ancora: «*essendo la vaccinazione un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative, appare logico e coerente che l'assenza di questa determini la sospensione del rapporto e della retribuzione*», si legge nella sentenza, in cui si sottolinea che la «*manca risoluzione del rapporto di servizio costituisce una evidenza pratica di come il legislatore abbia adottato una soluzione bilanciata che medi tra il contenimento della pandemia e la tutela del lavoro*».

Anche la limitazione temporale dell'obbligo, prevista al 15 giugno prossimo, rappresenta, secondo il Tar, «un'ulteriore prova dell'effettivo bilanciamento operato dal legislatore al fine di ridurre al minimo il sacrificio per i lavoratori che hanno deciso di non vaccinarsi». L'obbligo vaccinale «non è incompatibile con l'ordinamento liberale e democratico italiano, basato sui fondamentali principi di solidarietà sociale», scrivono infine i giudici amministrativi, secondo i quali «nessun contrasto con l'articolo 97 della Costituzione è ravvisabile nella sospensione: anzi, proprio un simile provvedimento – evidenziano – evita di mettere a repentaglio il buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche, in particolare quelle sanitarie». Dunque, nessuna trasmissione degli atti alla Consulta, data la «piena legittimità dei provvedimenti di sospensione impugnati dai ricorrenti».

Nel dichiarare il ricorso infondato, il collegio amministrativo ha richiamato la giurisprudenza che, in relazione a un ricorso del tutto analogo, ha affrontato in maniera approfondita tutte le censure poste dai ricorrenti. In particolare, con sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, la III Sezione del Consiglio di Stato aveva dichiarato legittimo l'obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2 per il personale sanitario, così come previsto, per la medesima categoria professionale, dall'articolo 4 del D.L. n. 44/2021.

Vettovagliamento somministrato presso la Scuola di Nettuno - Disposizioni sulla gestione del tempo libero dall'insegnamento negli Istituti di formazione. Richiesta di intervento immediato e di chiarimenti



Riportiamo il testo della lettera inviata al Dipartimento della P.S.:

"Il corale malumore che serpeggia tra le fila dei quasi 400 Allievi che in atto stanno frequentando la Scuola di Nettuno, a cui nel prosieguo della presente si dedicherà una specifica trattazione, si presta invero a fornire lo spunto per una più generale riflessione sulla gestione degli istituti di istruzione.

Non è la prima volta che riceviamo segnalazioni sulla più che perfettibile qualità del vitto somministrato dalla mensa della storica struttura che insiste sul litorale del

basso Lazio. Ed anche stavolta le lamentele dei fruitori sono state documentate con assai poco rassicuranti immagini. Non essendo alla ricerca di conquistare copertine scandalistiche, proposito che non faticheremmo a realizzare dato il materiale di cui disponiamo, ci riserviamo di porre in visione a chi di dovere gli eloquenti scatti che ci sono stati inviati.

In ogni caso, armati del nostro consueto scetticismo, non accontentandoci delle pur comprovate doglianze dei giovani Frequentatori, abbiamo chiesto a dei nostri referenti del quadro permanente di testare la qualità del servizio mensa. Quanto ci è stato da loro restituito ha confermato la pessima qualità del cibo, peraltro servito in quantità estremamente parche. Per quanto ci è dato conoscere la nuova gestione è subentrata da poche settimane, ma stante l'unanime giudizio negativo – lo ribadiamo: tanto dei frequentatori che del quadro permanente - è evidente che un immediato intervento si pone come assolutamente indifferibile.

Soprattutto perché questa criticità si è andata a sovrapporre a disposizioni della Direzione che, se possibile, sono andate ad ulteriormente acuire il disagio dei giovani colleghi.

In concomitanza con il peggioramento del vitto è stata infatti disposta anche la limitazione dell'orario di apertura dello spaccio che, mentre prima rimaneva aperto anche nel dopo cena, adesso cessa l'attività alle ore 18. È così venuta meno anche la possibilità di poter integrare, per quanto a proprie spese, lo scarso companatico servito in mensa con le

pietanze, assai più invitanti – non che ci volesse poi molto - preparate dalla gestione del bar. O anche solo l'opportunità di bere il rituale caffè del dopocena in compagnia degli altri corsisti. Una misura che, da qualunque parte la si guardi, si fatica a comprendere.

E se quanto precede può essere in qualche modo ascritto alle discutibili scelte del vertice dell'Istituto di Nettuno, la decisione di imporre agli allievi la presenza all'interno dell'Istituto in concomitanza con gli orari del pranzo e della cena, anche nei giorni liberi dagli impegni didattici - ossia il sabato, la domenica ed i festivi - estesa a tutti i plessi in cui si sta svolgendo il 216° Corso di formazione, è evidentemente riconducibile ad indicazioni emanate dall'Ispettorato delle Scuole di Polizia.

Si tratta di un provvedimento davvero indecifrabile e che, in ogni caso, non pare trovare analogie nemmeno con l'impostazione adottata in periodi storici risalenti, e per i quali, almeno per quel che ci riguarda, non nutriamo alcuna nostalgia.

Saremo forse animati da insuperabili pregiudizi, ma il descritto contesto si presta ad alimentare il mai sopito timore che si stia cercando di riproporre un modello culturale che ha ben poco a che fare con il progetto disegnato dal legislatore della riforma del 1981, di cui – a questo punto malinconicamente - ci apprestiamo a celebrare il 41° anniversario.

Quel che più disturba è che, una volta ancora, anche a voler ammettere – e non è certo questa la nostra prospettiva - la sussistenza di un certo margine di autonomia nella definizione dei criteri gestionali dei corsi di prima formazione, le organizzazioni sindacali sono state tenute all'oscuro del contenuto di un provvedimento che, andando a limitare con inusitato rigore gli spazi di libertà degli Allievi, doveva pur sempre essere, se non condiviso nei contenuti, almeno partecipato.

Oltre a non aver compreso, e tantomeno condiviso, tale severa opzione, riteniamo parimenti eccessiva la estrema riservatezza in ordine all'eventuale concessione di una breve finestra di sospensione dell'attività didattica con l'autorizzazione a raggiungere le rispettive dimore. Se non altro per permettere, in specie a quanti abitano lontano dagli istituti di assegnazione, di recuperare indumenti idonei al cambio di stagione. I più svantaggiati sono per lo più, more solito, quelli provenienti dalle isole e da altre zone del meridione.

E poiché si approssima il periodo delle festività pasquali, ed essendo verosimilmente in concomitanza con le stesse che potrebbe scadere questa pausa, ci pare sarebbe maturo il momento per disvelare il se ed il quando, anche per agevolare l'acquisto di biglietti dei mezzi di trasporto a condizioni non proibitive.

Venendo a concludere, per queste ed altre questioni che, anche di recente, abbiamo avuto modo di proporre all'attenzione di codesto autorevole organo di mediazione su materie afferenti all'ambito della formazione – inter alia: incarichi di docenza - riteniamo debba essere fissato in un breve termine un tavolo di confronto per poter fornire tutti i richiesti chiarimenti, finalizzato anche a ripristinare condizioni di ordinaria vivibilità per gli Allievi.

Nelle more, ovviamente, auspichiamo, con ogni consentita urgenza, una verifica delle problematiche che interessano la Scuola di Nettuno di cui meglio si è detto nella stesura della presente. In special modo sollecitando la Direzione interessata a preoccuparsi maggiormente del benessere dei Frequentatori, tema che non sembra occupare una posizione privilegiata nella gerarchia degli impegni di chi di competenza.

Distintamente."

Dispositivi di sicurezza dei veicoli di servizio. Esigenza di estendere le protezioni passive a tutti i veicoli impiegati in servizi operativi. Seguito



Riportiamo il testo della lettera inviata al Dipartimento della P.S.:

“Con la nostra [nota di pari oggetto del 24 gennaio 2022](#), all’indomani del drammatico attentato alla vita di due operatori delle Volanti di Taranto, perpetrato da un criminale privo di scrupoli che aveva esploso al loro indirizzo numerosi colpi d’arma da fuoco, avevamo sollecitato l’adeguamento dei dispositivi di protezione passiva di tutti i veicoli impiegati nei

servizi operativi e/o la previsione di inserire tali dotazioni nelle future forniture.

La nostra richiesta traeva spunto dalle eloquenti e drammatiche immagini che documentavano come l’esito di quell’aggressione non fosse risultato letale solo grazie alla combinazione tra l’elevato livello di professionalità dei colleghi e la blindatura del parabrezza del veicolo utilizzato di pattuglia. Dispositivo di cui, per l’appunto, non sono munite le autovetture adibite ai servizi di Polizia Stradale ed ai Reparti Prevenzione Crimine.

Con replica di codesto Ufficio del 18 marzo scorso, nel dare riscontro alla nostra istanza, sono stati offerti articolati argomenti in base ai quali, ad avviso dei competenti organi dipartimentali, la possibilità di estendere la protezione in narrativa non sarebbe percorribile.

In particolare, quanto ai veicoli in uso alla Polizia Stradale viene eccepito che il soddisfacimento delle esigenze operative viene assolto da un mezzo che ha *“raggiunto nell’allocazione degli equipaggiamenti, attraverso approfonditi studi ed accorgimenti tecnico costruttivi, massima funzionalità ed ergonomia, nella piena sicurezza e completa aderenza alle specifiche esigenze di servizio”*.

Il che potrebbe anche soddisfare, non fosse che la nostra preoccupazione era, e rimane, non già quella della sicurezza nella circolazione ordinaria, bensì quella del potenziale rischio derivante dall’eventualità, tutto tranne che remota, dell’ingaggio di uno scontro a fuoco con antagonisti. Ed è in effetti in ordine a questa riflessione che la risposta che siamo a commentare anima perplessità, ed indispono non poco.

Dopo aver introdotto considerazioni circa l’aumento dei costi di progettazione ed esecuzione -che potevano sinceramente anche esserci risparmiate, e che in ogni caso non riteniamo accettabili, atteso che discutiamo del come evitare epiloghi luttuosi - vengono addotte motivazioni tecniche secondo le quali *“l’adozione di un allestimento blindato, se da un lato potenzia la sicurezza degli operatori contro le armi da fuoco, dall’altro incide sulla sicurezza attiva e passiva del veicolo in termini di aggravio dei pesi, con conseguente allungamento degli spazi di frenata, o di visibilità della strada soprattutto nelle ore notturne”*.

Per riuscire a disvelare la inconsistenza di questa malferma tesi, che mira evidentemente ad aggirare pretestuosamente il tema in discussione, non pare occorra dispiegare un impianto logico di significativa intensità. Basta infatti tornare all’origine della nostra rivendicazione, e chiedersi allora perché queste difficoltà tecniche, asseritamente determinanti, sono state agevolmente superate per i veicoli destinati al servizio di Volante. Che, ove mai fosse sfuggito, operano in ambiti urbani in cui gli spazi di frenata non abbondano di certo, e che vengono utilizzate per almeno la metà dei quadranti orari in assenza di luce solare.

Parimenti irricevibile è poi la spiegazione che vorrebbe, con riferimento ai veicoli in uso ai R.P.C., convincerci che *“i suddetti Reparti non effettuano servizio di pronto intervento, connaturato da situazioni imprevedibili ed emergenziali, ma agiscono nel quadro di servizi*

pianificati e predisposti dall'Autorità provinciale di P.S., nell'ambito di un contingente costituito da almeno due equipaggi, ciascuno composto da tre operatori".

Affermare che il personale dei R.P.C. svolge servizi che non presuppongono l'esposizione a situazioni imprevedibili ed emergenziali dimostra una preoccupante mancanza di conoscenza dell'attività svolta da questi colleghi. E va a contraddire i presupposti fondativi delle tecniche operative, che insegnano a considerare qualunque attività di controllo come fonte di potenziali rischi.

È semmai vero che l'imprevedibilità è la costante con la quale devono fare i conti tutti i Poliziotti che agiscono in ambito operativo.

Ed è paradossale che l'implicita conferma di questo doveroso principio di cautela si trovi esattamente nel paragrafo immediatamente successivo, dove si spiega, con toni che vorrebbero essere rassicuranti, essere *"in fase di avvio la sperimentazione di un giubbotto antiproiettile e anti lama innovativo, che dovrebbe essere indossato permanentemente da tutti gli operatori del comparto controllo del territorio anche a bordo dei veicoli"*.

Vorremmo capire meglio: se non serve rafforzare le difese passive del veicolo perché non si pone il problema di affrontare situazioni emergenziali, perché si sta immaginando di aumentare il livello di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale?

Da quanto precede si evince insomma come le idee di chi è chiamato a gestire le procedure di progettazione e di fornitura siano sicuramente perfettibili, e parecchio dissonanti dalle effettive esigenze degli operatori.

Con la presente siamo pertanto a chiedere, oltre alla convocazione di un incontro nel corso del quale poter mettere a confronto le disallineate prospettive che distinguono la visione degli organi decisionali da quelle dei rappresentanti dei lavoratori, anche di poter accedere agli - ed estrarre gli - atti relativi:

- alle fasi di studio e progettazione dei veicoli destinati ai servizi operativi della Polizia Stradale e dei R.P.C.;
- ad eventuali studi e/o pareri, anche di esperti esterni, circa i costi aggiuntivi che deriverebbero da interventi di adeguamento passivo quale, ad esempio, l'installazione di un parabrezza blindato come da noi proposto;
- alle eventuali valutazioni, anche di esperti esterni, sull'incidenza del rischio per gli occupanti dei veicoli di servizio, e sulla riduzione del rischio medesimo con il miglioramento delle protezioni qui suggerito.

Restiamo quindi in attesa di poter conoscere tempi e modi per esercitare il richiesto accesso.

Riservandoci, in ogni caso, iniziative a tutela del personale in ogni sede competente ai sensi e per gli effetti di quanto nella presente rappresentato, posto che non consideriamo plausibile mettere sul piatto della bilancia un limitato risparmio di spesa nel momento in cui la contropartita è la salvaguardia potenziale anche di una sola vita di un operatore.

Con i più distinti saluti."

**servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro**



La Corte costituzionale aggiorna la legislazione sull'immigrazione clandestina



La Corte costituzionale con sentenza 63/2022 del 10 marzo 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), limitatamente alle parole «*o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti*», nella parte in cui prevede l'aggravamento di pena rispetto all'ipotesi semplice».

La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Bologna, in riferimento al principio di uguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione e al principio di proporzionalità della sanzione penale di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Secondo il Tribunale remittente, il legislatore avrebbe equiparato sul piano sanzionatorio «*le ipotesi in cui lo straniero venga esposto a pericolo per la vita o l'incolumità fisica (lett. b) o sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (lett. c), o vi sia l'uso di esplosivi o di armi (lett. e), con quelle, la cui portata appare molto più modesta*», previste dal frammento normativo censurato, riferito a «*condotte che vengono attuate o avvalendosi di un mezzo di per sé lecito (l'impiego di un vettore di trasporto), oppure attraverso un'ulteriore condotta delittuosa (reato di falso), sia pure assoggettata ad altre specifiche sanzioni penali, per le quali non appare giustificabile la previsione di una sanzione così elevata rispetto alla pena base*». Invero, secondo la norma censurata la condotta consistente nel far viaggiare lo straniero nascosto nella cella frigorifera di un camion o [...] accompagnarlo attraverso impervi sentieri di montagna, in entrambi i casi con rischio per la vita o per l'incolumità del migrante, sarebbe punita nello stesso modo rispetto a chi invece faccia viaggiare lo straniero con un volo di linea o limitandosi a procurargli un passaporto o un visto falso».

Secondo i Giudici della Consulta, l'individuazione di una (qualsivoglia) ratio dell'aggravamento di pena rispetto alla fattispecie base è, in verità, particolarmente ardua rispetto all'ipotesi dell'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto.

Non pare, infatti, ragionevolmente ravvisabile alcun surplus di disvalore del fatto commesso mediante l'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto rispetto alla generalità dei fatti riconducibili alla fattispecie base descritta nel comma 1. Una tale modalità di commissione non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello tutelato dal comma 1 (l'ordinata gestione dei flussi migratori), né rappresenta una modalità di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento alla polizia di frontiera.

I Giudici osservano come «*dalla legge Martelli in poi, la norma incriminatrice su cui si è incardinato il contrasto all'immigrazione clandestina (l'art. 6, comma 8, del d.l. n. 416 del 1989, come convertito, e poi l'art. 12 t.u. immigrazione) ha progressivamente differenziato, con sempre maggiore nettezza (supra, punti da 3.1. a 3.5.), il trattamento sanzionatorio di due distinte classi di condotte: da un lato, l'aiuto all'ingresso illegale nel territorio dello Stato compiuto in favore di singoli stranieri, per finalità in senso lato altruistiche; e dall'altro, l'attività posta in essere a scopo di lucro da gruppi criminali organizzati nei confronti di un numero più o meno ampio di migranti destinati a essere trasportati illegalmente nel territorio dello Stato. Il ben maggiore rigore sanzionatorio previsto per la seconda classe di condotte riflette l'evidente distinzione, sul piano criminologico, tra due fenomeni radicalmente diversi, come questa Corte ha avuto modo di rimarcare già nella sentenza n. 331 del 2011. Nel dichiarare costituzionalmente illegittima la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per tutte le ipotesi abbracciate dall'art. 12 t.u.*

immigrazione, la Corte ha infatti osservato che «le fattispecie criminose cui la presunzione in esame è riferita possono assumere le più disparate connotazioni: dal fatto ascrivibile ad un sodalizio internazionale, rigidamente strutturato e dotato di ingenti mezzi, che specula abitualmente sulle condizioni di bisogno dei migranti, senza farsi scrupolo di esporli a pericolo di vita; all'illecito commesso una tantum da singoli individui o gruppi di individui, che agiscono per le più varie motivazioni, anche semplicemente solidaristiche in rapporto ai loro particolari legami con i migranti agevolati, essendo il fine di profitto previsto dalla legge come mera circostanza aggravante».

Pertanto, concludono i Giudici, "Rispetto al favoreggiamento "individuale", o "altruistico", abbracciato nella legge italiana dall'art. 12, comma 1, t.u. immigrazione, lo straniero il cui ingresso illecito viene facilitato compare quale soggetto "beneficiario" della condotta illecita, i suoi interessi restando comunque estranei al fuoco della tutela apprestata dalla disposizione, tutta incentrata sul bene giuridico dell'ordinata gestione dei flussi migratori. Rispetto invece a svariate ipotesi aggravate previste dai commi 3, 3-bis e 3-ter, lo straniero assume indubbiamente a titolare degli altri beni giuridici di volta in volta tutelati, costituendo anzitutto la "vittima" della condotta criminosa, esposta ora a pericolo per la propria vita o incolumità, ora a trattamenti inumani e degradanti, ora al rischio di essere avviata alla prostituzione o sfruttata in attività lavorative, e comunque – nel caso ordinario in cui la condotta sia compiuta con finalità di profitto – costretta a sborsare ingenti somme di denaro in cambio dell'aiuto a varcare le frontiere.

Il vulnus così accertato, secondo i giudici della Consulta, può essere rimosso mediante la semplice ablazione dall'art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti».

Per effetto di tale ablazione, i fatti di aiuto all'immigrazione clandestina commessi utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, ricadranno naturalmente entro la previsione normativa di cui al comma 1, soggiacendo alla cornice sanzionatoria ivi prevista, salvo che non siano applicabili altre aggravanti previste dall'art. 12. E ciò fermo restando, ovviamente, il possibile concorso con gli eventuali reati di falsità documentale che dovessero eventualmente ravvisarsi nei singoli casi.



Anche quest'anno si rinnova la collaborazione tra il **SIULP & GARDALAND!**
 Agli iscritti SIULP ed ai loro familiari viene data la possibilità di acquistare i **biglietti d'ingresso per la stagione 2022** che permette di risparmiare il 40% sul costo del biglietto a tariffa intera (€ 47,00)

al particolare prezzo di →

euro **28,50**

Per poter accedere a questo beneficio, sarà necessario rivolgersi alla Segreteria Provinciale per ordinare e pagare i tagliandi in un'unica soluzione improrogabilmente:
entro il prossimo 28 marzo!
 Consigliamo, pertanto, a tutti gli iscritti che decideranno di pianificare una giornata presso il parco divertimenti nel corso del periodo, di assicurarsi l'ingresso al particolare prezzo mediante la "prenotazione anticipata".

Parco Sigurtà Giardino



convenzione per gli iscritti SIULP e loro familiari:

TIPOLOGIA CARNET	LISTINO	RISERVATO SIULP
INGRESSO ADULTO Tutti i giorni, festivi inclusi	€ 15,50	€ 8,50
INGRESSO RAGAZZO (5-14) Tutti i giorni, festivi inclusi	€ 8,50	€ 6,00
SPECIAL ROSA (2 ingressi adulti + 1 ora noleggio golf cart) Dal lunedì al sabato. Domenica e festivi ESCLUSI	€ 49,00	€ 21,00



SCANNERIZZA IL QR CODE CON IL TUO SMARTPHONE PER SCOPRIRE IL CALENDARIO EVENTI



2022



i biglietti sono acquistabili contattando la sede Siulp di appartenenza e saranno consegnati in forma digitale in E-Ticket!

